



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Caltanissetta

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

23 / Novembre /2022

Relatore Prof. Mario Cerchia

ORGANO DI CONTROLLO - PREMessa

Nella categoria dei “professionisti”, sottoposti agli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007,

sono ricompresi

I REVISORI LEGALI E LE SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE;

sono, di contro, esclusi

I COLLEGI SINDACALI PRIVI DI FUNZIONI DI REVISIONE.

ORGANO DI CONTROLLO - PREMessa

Tuttavia vi rientrano *in toto* i membri dei collegi sindacali con funzioni di revisione, nonché i sindaci già obbligati agli adempimenti antiriciclaggio in quanto professionisti dell'area giuridico economica.

Non rientrano, di contro, nel dispositivo di prevenzione i sindaci non professionisti e non revisori, privi di funzioni di revisione

ORGANO DI CONTROLLO - OBBLIGATI

L'art. 3, co. 4 del D.Lgs n. 231 / 2007, qualifica come
“ **professionisti obbligati** ” agli adempimenti antiriciclaggio:

- i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- I revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio

ORGANO DI CONTROLLO - OBBLIGATI

- Il revisore legale è un professionista che si occupa di revisione contabile, ossia un esperto in contabilità, bilancio e controllo interno ed esterno delle scritture contabili di società di capitali, enti pubblici, privati ed enti non profit.
- I revisori legali sono iscritti (unitamente alle società di revisione) nel Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ORGANO DI CONTROLLO - OBBLIGATI

Quanto agli “enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio”, occorre fare riferimento alla delibera della Consob del 1 maggio 2018, con la quale la Commissione ha adottato il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al D.Lgs 231 / 2007, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

SOCIETA' D' INTERESSE PUBBLICO

Sono società di interesse pubblico, ai sensi del. d.lgs. n. 39 del. 2010:

- a) Le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;
- b) Le banche;
- c) Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) Le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del. codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e Le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del. codice delle assicurazioni private;
- e) Le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubbl- co in maniera rilevante;

SOCIETA' D' INTERESSE PUBBLICO

- f) Le società di gestione del mercati regolamentati;**
- g) Le società che gestiscono I sistemi di compensazione e di garanzia;**
- h) Le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;**
- i) Le società di intermediazione mobiliare;**
- l) Le società di gestione del. risparmio;**
- m) Le società di investimento a capitale variabile;**
- n) Gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/C ;**
- o) Gli istituti di moneta elettronica;**
- p) Gli intermediari finanziari di cui l'articolo 107 del. TUB.**

ENTI SOTTOPOSTI A REGIME INTERMEDIO

- le società emittenti strumenti finanziari, **che, ancorchè non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;**
- le società di gestione dei mercati regolamentati;
- le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti;
- le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;
- gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO AL CONTROLLO CONTABILE

Ai fini del corretto espletamento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei componenti del collegio sindacale (e degli ulteriori organi di controllo) se obbligati, occorre distinguere fra tre situazioni diverse

ORGANO DI CONTROLLO – COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai fini di chiarire le modalità con le quali i componenti del Collegio Sindacale devono espletare gli obblighi antiriciclaggio, le Linee guida dal Consiglio Nazionale DCEC, distinguono tre diverse casistiche

- Sindaci privi di funzioni di revisione;
- Collegio Sindacale con funzione di revisione, Sindaco unico e Revisore;
- Collegio Sindacale e Organi di Controllo nelle società destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ORGANI DI CONTROLLO

Presso soggetti destinatari
della normativa
antiriciclaggio



Obblighi sanciti dal
D.Lgs 231/2007

Presso Altre Società

Solo controllo
di legalità



Mero obbligo di
acquisire e
conservare copia
del verbale di
nomina (Regola
Tecnica N° 2 Tab.1)

Anche controllo
contabile



Obblighi di cui
all'art. 17
D.Lgs.
231/2007

ANTIRICICLAGGIO PER ORGANI DI CONTROLLO

Gli obblighi sono però modulati in misura diversa, a seconda se l'organo di controllo eserciti la sua attività per un ente soggetto alla disciplina antiriciclaggio o se l'attività è riferita a una società diversa dalle precedenti.

In questo secondo caso, inoltre, è altresì necessario distinguere: il caso in cui i sindaci siano incaricati solo del controllo di legalità o agli stessi sia affidato anche il controllo contabile

Il collegio sindacale quale l'organo di controllo collegiale

non riveste la qualifica di soggetto obbligato ai fini del D.Lgs 231/2007;

sono invece "obbligati" i soggetti componenti dell'organo collegiale quando gli stessi rientrano nella definizione ex art. 3 del Decreto.

ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

ORGANI DI
CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE

REVISORI CONTABILI

SOCIETA' DI REVISIONE

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE

**ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO**

Dovranno rispettare gli obblighi gli organi di controllo:

- **delle banche,**
- **degli istituti di pagamento,**
- **delle attività di gestione di case da gioco,**
- **delle società professionali tra iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.**

Gli organi di controllo delle altre società, invece, non sono sottoposti a quanto stabilito dal D.Lgs. 231

OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI **DESTINATARI**
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - 1

Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i
soggetti già elencati dovranno:

1. Comunicare senza ritardo **alle autorità di vigilanza di settore** tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni da queste emanate
2. **comunicare senza ritardo al titolare dell'attività, o al Legale rappresentante** o a un suo delegato, **le infrazioni all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia**

OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI **DESTINATARI**
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - 2

- 3 Comunicare entro trenta giorni al MEF le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e del titoli al portatore di cui hanno notizia;
- 4 Comunicare entro trenta giorni all' autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni degli obblighi di cui hanno notizia.

**OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Quindi si può facilmente desumersi che nel caso in cui si riscontrino violazioni negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il Collegio Sindacale non dovrà inviare una segnalazione alla Uif, ma al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato l'infrazione dell'obbligo.

**OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

Al fine di poter valutare la necessità di una segnalazione dell'operazione, gli indicatori a cui fare riferimento sono:

**Revisori di Società
di Interesse pubblico**



Indicatori emanati dalla Banca d'Italia

**Revisori di altre
Società soggette
alla disciplina A.R.**



**Indicatori Covid e Schemi di
anomalie emanate dall'UIF 2020/ 2022**

**OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

- **GLI ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI di:**
 - **Adeguate verifica della clientela;**
 - **Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del Titolare Effettivo;**
 - **Conservazione dei dati;**
 - **Adozione del fascicolo della clientela;**
 - **Segnalazione delle operazioni SOS all'UIF**

ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI **DESTINATARI** DELLA NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO

Gli obblighi di cui al D.Lgs 231 gravano in capo a ciascun componente del collegio sindacale e non sull'intero collegio, così come chiarito recentemente dal. MEF

ORGANI DI CONTROLLO PRESSO SOGGETTI NON DESTINATARI DELLA
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con riferimento alle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio è sancito l'esonero, per i componenti degli organi di controllo, degli obblighi di:

- adeguata verifica della clientela;
- di Conservazione dei dati;
- di segnalazione delle operazioni sospette.

Tuttavia, se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti al registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

**ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO AL SOLO CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE**

- **Sono esonerati I sindaci che svolgono esclusivamente il controllo legale, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.**
- **Il collegio non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo: nell'adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull'applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio, comunicando senza ritardo le eventuali infrazioni riscontrate**

ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO AL CONTROLLO CONTABILE

- Se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007.
- Il relativo obbligo grava su ciascun componente l'organo collegiate, tenuto all' adeguata verifica della clientela, alla Conservazione dei dati ed all'eventuale segnalazione SOS

ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO AL CONTROLLO CONTABILE

- Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati gravanti sui singoli componenti (e non sull'organo collegiale), **la verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo libera automaticamente da eventuali responsabilità. La responsabilità verrà invece valutata secondo il caso concreto.**
- **Nel. caso in cui La revisione Legale dei conti sia svolta non dai sindaci ma da un revisore esterno o da una società di revisione, all'adeguata verifica dovranno provvedere questi ultimi.**

ORGANI DI CONTROLLO - CASISTICA

Presso soggetti destinatari
della normativa
antiriciclaggio



Obblighi sanciti dall'art. 52
D.Lgs 231/2007

Presso Altre Società



Solo controllo
di legalità



Mero obbligo di
acquisire e
conservare copia
del verbale di
nomina (Regola
Tecnica n°2 Tab.1)

Anche
controllo
contabile



Obblighi di cui
all'art.17
D.Lgs.
231/2007

SINDACI PRIVI DI FUNZIONE DI REVISIONE

- Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica n. 2 considera “non significativo” il c.d. rischio inerente.
- Ai fini dell’adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (si ribadisce, senza funzione di revisione legale), si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina
Considerazioni analoghe valgono per il professionista membro del consiglio di sorveglianza nel modello dualistico di cui all’art. 2409-*duodecies* c.c

SINDACI PRIVI DI FUNZIONE DI REVISIONE

A prescindere dallo svolgimento o meno della funzione di revisione, in capo a ciascun sindaco permane l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette e l'obbligo di comunicazione delle violazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c. Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

Ai fini dell'analisi del rischio effettivo, peraltro, i sindaci /revisori e i revisori esterni si troveranno di fronte ad un rischio inerente “abbastanza significativo”, mentre per il rischio specifico potranno utilizzare il “SIMULATORE ART. 17” di cui all’informativa 35 del 17/marzo 2021 .


COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, SINDACO UNICO E REVISORE

- Va infine evidenziato che il revisore che si avvalga **nella prestazione professionale della collaborazione di terzi (collaboratori o dipendenti di studio)** resta comunque responsabile degli adempimenti antiriciclaggio previsti dal Decreto (anche a fronte di specifici adempimenti assegnati ai collaboratori/dipendenti).


In virtù di ciò il soggetto obbligato sarà tenuto:

- a fornire ai collaboratori/dipendenti un idoneo set di strumenti operativi e procedure per assolvere gli adempimenti antiriciclaggio/FDT;
- ad accertarsi che i dipendenti / collaboratori posseggano una adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio/FDT;
- ad esercitare una attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto adempimento della normativa da parte dei dipendenti e collaboratori.

COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, SINDACO UNICO E REVISORE



COLLEGIO SINDACALE CON FUNZIONE DI REVISIONE, SINDACO UNICO E REVISORE



**COLLEGIO SINDACALE, ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE NELLE SOCIETÀ DESTINATARIE DEGLI
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

In relazione agli obblighi dei componenti di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la situazione è più articolata secondo le disposizioni dell'art. 46 del Decreto e può, a sua volta, essere così riassunta:

**COLLEGIO SINDACALE, ORGANI DI CONTROLLO E REVISORE NELLE SOCIETÀ DESTINATARIE DEGLI
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**

Vigilanza su osservanza D.Lgs. 231/2007	COMUNICAZIONE	
	DI COSA	A CHI
SI	<ul style="list-style-type: none"> • operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ◁ rappresentante legale o suo delegato
	<ul style="list-style-type: none"> • violazioni ai limiti di utilizzo dei contanti • violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime degli obblighi di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive 	<ul style="list-style-type: none"> ◁ Ragioneria territoriale dello Stato ◁ Autorità di vigilanza e amministrazioni e organismi interessati

Non profit, terzo settore

- La riforma del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ha previsto specifiche regole per i controlli interni e la revisione legale.
- In merito agli obblighi antiriciclaggio è da ritenere che gli organi di controllo interno delegati anche ai controlli contabili e i sindaci delle imprese sociali siano tenuti ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica individualmente

ORGANO DI CONTROLLO INCARICATO AL CONTROLLO CONTABILE

Non profit, terzo settore

Nelle situazioni di nomina del revisore legale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 112 / 2017, gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti esclusivamente dal revisore, mentre i membri degli organi di controllo interno potranno considerare "non significativo" il c.d. rischio inerente.

- Considerazioni analoghe varranno per gli enti che (per obbligo od opzione) sceglieranno di non confluire nel Registro Unico del Terzo Settore, rimanendo disciplinati dal libro I del codice civile. In questi casi l'adeguata verifica dovrà essere assolta da chi nell'ente viene delegato al controllo contabile o alla revisione legale.

Enti locali

- I revisori nominati quali organi di revisione economico finanziaria negli Enti Locali ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 saranno tenuti ad assolvere individualmente agli obblighi di adeguata verifica dell'ente. In tali circostanze, salva la rilevazione di uno specifico livello di rischio "non basso" da parte del soggetto obbligato, l'adeguata verifica potrà essere svolta con modalità semplificata, tenendo presenti le indicazioni e le condizioni di cui alla regola tecnica 2.4. La dichiarazione del cliente, prevista in tal caso come unica modalità dell'espletamento dell'obbligo, potrà essere rilasciata dal rappresentante legale o da un suo delegato.

ORGANI DI CONTROLLO - RIEPILOGO

Presso soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio



Obblighi sanciti dal D.Lgs 231/2007

Presso Altre Società



Solo controllo di legalità



Mero obbligo di acquisire e conservare copia del verbale di nomina (Regola Tecnica n°2 Tab.1)

Anche controllo contabile



Obblighi di cui all'art.17 D.Lgs. 231/2007 Regole Tecniche 1 - 2 e 3

ORGANI DI CONTROLLO NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - SINTESI

TABELLA RIEPILOGATIVA	Organi di Controllo Presso Società Destinatari del D.Lgs. 231/2007	Organi di Controllo Legale Presso Società Non destinatarie D.Lgs 231/2007	Organi di Controllo Contabile Presso Società Non destinatarie D.Lgs 231/2007
VIGILANZA NORMA	SI	SI	SI
ADEGUATA VERIFICA	NO	NO	SI
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE	NO	NO	SI
SEGNALAZIONE SOS	NO	NO	SI
COMUNICAZIONE art.51	SI	SI	SI


Art. 59 Inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso isoggetti obbligati

Soggetti destinatari	Sanzione base	Importo massimo della sanzione
Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza Comitato per il Controllo sulla Gestione presso soggetti obbligati (art. 59)	5.000	30.000


ISTRUTTORIA ANTIRICICLAGGIO

- **GLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
- **LE REGOLE TECNICHE.**
- **STRUMENTI DI ANALISI DEL RISCHIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**
- **L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE**
- **GLI STRUMENTI DI ANALISI DEL RISCHIO ARTT. 15 e 17 - I SIMULATORI DI CUI ALL'INFORMATIVA 35 DEL CNDCEC**
- **LE SEGNALAZIONI SOS ALL'UIF**
- **LE COMUNICAZIONI AL MEF**
- **IL SISTEMA SANZIONATORIO**
- **LE VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



1^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



2 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



3 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



4 ^ DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

D.Lgs 90 /2017
25/05/2017

REGOLE TECNICHE
appr. 16/01/2019
In vig. 01/01/2020

Direttiva
2015/849/CE
"4^ Direttiva
Antiriciclaggio"

NUOVO 231/2007
ENTRATO IN VIGORE
IL 04/07/2017

**INDIVIDUAZIONE
DEL TITOLARE
EFFETTIVO**


**NUOVA VALUTAZIONE
E GESTIONE DEL
RISCHIO**

**ADGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA**

**FORMAZIONE E
CONSERVAZIONE
DEL FASCICOLO**

**SEGNALAZIONE UIF
OPERAZ. SOSPETTE**

EVOLUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO - 5 -



LE AZIONI DI RICICLAGGIO – 1/4 -

Costituisce RICICLAGGIO

LA CONVERSIONE O IL TRASFERIMENTO DI BENI,

effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

LE AZIONI DI RICICLAGGIO – 3/4 -

Costituisce **RICICLAGGIO** :

L'OCCULTAMENTO O LA DISSIMULAZIONE

della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,
effettuati essendo a conoscenza che tali beni
provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;

LE AZIONI DI RICICLAGGIO – 1/4 -

Costituisce RICICLAGGIO:

L'ACQUISTO, LA DETENZIONE O L'UTILIZZAZIONE DI BENI

essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, *che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività*

LE AZIONI DI RICICLAGGIO – 4/4 -

Costituisce RICICLAGGIO:

LA PARTECIPAZIONE:

- ad uno degli atti di cui alle azioni precedenti,
- l'associazione per commettere tale atto,
- il tentativo di perpetrarlo,
- il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o
- il fatto di agevolarne l'esecuzione.

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

D.LGS 231/2007

L'insorgere degli obblighi antiriciclaggio, a carico dei professionisti, è subordinato, al conferimento di un incarico da parte del soggetto "cliente" nei confronti del quale è resa la prestazione professionale

- 1° Step : Conferimento Nomina non scatta alcun obbligo;
- 2° Step :Accettazione dell'incarico: Scattano gli obblighi di antiriciclaggio;
- 3° Step: Riscontri Soggettivi ed Oggettivi dell'indagine utilizzando gli indicatori di anomalia (anche Indicatori COVID19 – Schemi di comportamento UIF);

- **4° Step: Stima dell'indice di Rischio di Riciclaggio e Fdt. del Cliente;**
- **5° Step: Compilazione di una Check List di indagine;**
- **6° Step : Verifica delle dichiarazioni e dei dati forniti dal cliente;**
- **7° Step : Verifica Titolare Effettivo con ausilio del nuovo registro tenuto presso il Registro delle imprese**

- **8° Step : Flusso documentale dell'indagine ed apertura del Fascicolo Cliente;**
- **9° Step : Conservazione dei dati e dei documenti;**
- 10° Step: Controllo continuo dell'evoluzione dell'operazione per adeguamento dell'indagine al nuovo eventuale rischio connesso**

- **11° Step:** Autovalutazione del Rischio dello Studio Professionale
- **12° Step:** - Eventuale Segnalazione SOS. all' UIF anche con 'ausilio dell'Organismo di Autoregolamentazione e dal 18/05/2017 C.N.D.C.E.C attraverso il Software **AS-SOS** < [https\\antiriciclaggio.it](https://antiriciclaggio.it)> home page www.commercialisti.it
- **13° Step:** Eventuale Comunicazione al MEF, tramite le Ragionerie Territoriali dello Stato, delle violazioni delle norme sul contante utilizzando l'applicativo SIAR (artt. 49, 50, 51);

14° Step: Attività di formazione dei Collaboratori di studio e dei Dipendenti; in attuazione del Piano di Formazione Nazionale

15° Step : Compilazione annuale del Questionario Antiriciclaggio

1 – COMPORTAMENTI DA ASSUMERE CON IL SOGGETTO PROPONENTE

- IDENTIFICARE IL SOGGETTO RICHIEDENTE, ANCHE A DISTANZA E VERIFICARE LE CREDENZIALI DOCUMENTALI DI ACCREDITAMENTO

**COMPARARE I
COMPORTAMENTI NELLE
VARIE FASI
DELL'INCONTRO E
PROGRAMMARE LE
AZIONI CONSEGUENTI
DA ATTUARE**

**MISURARE E VALUTARE LA
COERENZA
COMPORTAMENTALE DEL
SOGGETTO IN RAPPORTO
ALL'OPERAZIONE
RICHiesta**

**ATTIVARE
L'ADEGUATA VERIFICA
COMMISURADOLA ALLA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO**

2 – FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL SOGGETTO PROPONENTE


APRIRE UN FASCICOLO ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO DOVE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, A CORREDO DELL'OPERAZIONE, E QUELLA CREATA DALLA PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

NUMERARE E CODIFICARE IL FASCICOLO ASSEGNANDO AD ESSO UN NUMERO DI PROTOCOLLO PROGRESSIVO NEL TEMPO CON L'ESTENSIONE DELL'ANNO DELLA SUA FORMAZIONE

IL PROTOCOLLO VIENE TENUTO DAL RESPONSABILE, ED UNA VOLTA ATTRIBUITO, QUESTO IDENTIFICHERA' IL SOGGETTO E LA PRESTAZIONE SOTTO OSSERVAZIONE IN TUTTE LE FASI DELLE PROCEDURE

IL FASCICOLO E' CONSERVATO IN AMBIENTE SICURO E PROTETTO SECONDO IL PIANO DI SICUREZZA DEI DATI SENSIBILI E NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY

3 – FLUSSO DOCUMENTALE DELL'INDAGINE



4 - PROCESSO DI ANALISI DEL RISCHIO -

**IDENTIFICARE I
FATTORI DEL
RISCHIO**

**COMPARARE I
LIVELLI DI RISCHIO
RISCONTRATI ED
IDENTIFICARE LE
AZIONI
CONSEQUENTI**

**MISURARE LA
MINACCIA
COMBINANDO UNA
STIMA DELLE
PROBABILITA' CHE IL
RISCHIO SI REALIZZI E
LE SUE
CONSEGUENZE**



Risk Based Approach

Le nuove disposizioni ribadiscono , l'importanza del cosiddetto “*risk-based approach*”, ritenuto uno strumento fondamentale per consentire, attraverso il processo di valutazione, l'adozione di procedure e strumenti in grado di riconoscere e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.




Novità

Risk Based Approach

La **IV** e la **V** Direttiva Antiriciclaggio, recepite con il D.Lgs. 90/2017 e 125/2019 modificativi del D.Lgs **231/2007**, hanno accentuato l'attenzione sull'approccio basato sul rischio tant'è che il Capo IV, "Analisi e valutazione del rischio", del nuovo Decreto è oggi costituito da ben 3 articoli: 14, 15 e 16.



Risk Based Approach



Al pari degli intermediari finanziari, anche gli Studi di Commercialisti e di Esperti Contabili dovranno adottare nuove procedure, seguendo parametri oggettivi dimostrabili e ripetibili, per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dotarsi di un sistema di *risk intelligence* quanto mai prioritario.

L'approccio basato sul rischio non riguarda solo gli intermediari finanziari, nè solamente i grandi Studi professionali.

Coinvolge tutti gli Studi, sia di piccole che di grandi dimensioni, sia che siano specializzati in determinati settori, sia che si occupino della sola tenuta della contabilità

È bene precisare, inoltre, che l'autovalutazione del rischio di Studio non sostituisce l'adeguata verifica basata sul rischio della propria clientela. E' una procedura, piuttosto, che si aggiunge e si affianca all'adeguata verifica

Risk Based Approach

I soggetti obbligati sono tenuti a conservare traccia delle valutazioni del rischio, per consentire, anche in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione e la valutazione del percorso conoscitivo effettuato per l'esatta adeguata verifica

REGOLA TECNICA N° 1

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

ART. 15 – D.LGS. 231/2007

I - IDENTIFICAZIONE RISCHIO INERENTE

II - ANALISI DELLA VULNERABILITA'

III - DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

IV - AZIONI PER GESTIRE E MITIGARE IL RISCHIO

1 – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE
ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO

- **TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO**
- **AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'**
- **CANALI DISTRIBUTIVI**
- **MODALITA' DEI SERVIZI PRODOTTI E OFFERTI**

1 – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE ATTRAVERSO IL FATTORE DI RISCHIO
TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA DELLO STUDIO

La valutazione va effettuata tenendo conto delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali :

- il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio);
- l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001);
- la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente;
- la presenza di persone politicamente esposte, o di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero di soggetti aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste di soggetti attivi in attività terroristiche;
- la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo;
- la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista;
- Il fattore di rischio rappresentato dalla tipologia della clientela non può prescindere dalle risultanze dell'adeguata verificata riferite ai singoli clienti (artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007).

1 – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE ATTRAVERSO IL FATTORE DI RISCHIO
AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITA'

- L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo).
- Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale, sia a livello internazionale (paradisi fiscali, ovvero Stati che non sono dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).

1 – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE ATTRAVERSO IL FATTORE DI RISCHIO
CANALI DISTRIBUTIVI

- Qualora i servizi professionali avvengano tramite **collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento**, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano **in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista**.
- La valutazione deve quindi riguardare **il grado di controllo, tracciabilità e protezione** di tali relazioni e canali.

1 – LIVELLO DI RISCHIO INERENTE ATTRAVERSO IL FATTORE DI RISCHIO
MODALITA' DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PROFESSIONALI

- La valutazione deve tener conto **dei diversi settori di attività professionale**, con particolare riguardo a quelle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio o di FdT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella
- **Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e**
- **Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).**

2 - ANALISI DELLA VULNERABILITA'
ATTRAVERSO I SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO

- **FORMAZIONE**
- **ORGANIZZAZIONE ADEGUATA VERIFICA**
- **ORGANIZZAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE**
- **ORGANIZZAZIONE SOS e C.V. CONTANTE**

**2 – LIVELLO DI VULNERABILITA' ATTRAVERSO il PRESIDIO DELLA FORMAZIONE
DEL TITOLARE DELLO STUDIO E DEI SUOI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Oggetto di valutazione è il livello dell'aggiornamento delle conoscenze delle disposizioni della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio(titolare/i, dipendenti, collaboratori).

Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della programmazione della formazione e l'effettivo rispetto dell'attuazione dei programmi.

**2 – LIVELLO DI VULNERABILITA' ATTRAVERSO il PRESIDIO DELL'ORGANIZZAZIONE
DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

**Occorre procedere alla valutazione degli aspetti
connessi all'organizzazione di studio circa le misure
adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla
legislazione vigente in materia di adeguata verifica.**

**2 – LIVELLO DI VULNERABILITA' ATTRAVERSO il PRESIDIO
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE**

**Occorre procedere alla valutazione degli aspetti
connessi all'organizzazione di studio circa le misure
adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla
legislazione vigente in materia di conservazione
(cartacea o digitale)..**

2 – LIVELLO DI VULNERABILITA' ATTRAVERSO il PRESIDIO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA SOS E DELLA COMUNICAZIONE AL MEF DELLE VIOLAZIONI SUL CONTANTE

Occorre procedere alla valutazione degli aspetti connessi all'organizzazione di studio circa le misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di segnalazione dell'uso illegittimo del contante.

Vulnerabilità non significativa (valore 1):

I soggetti obbligati evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo, connotato da carenze poco significative e una esposizione al rischio di riciclaggio trascurabile o media.

Vulnerabilità poco significativa (valore 2):

I soggetti obbligati evidenziano mediamente un quadro organizzativo positivo, connotato da carenze poco significative e una esposizione ai rischi di riciclaggio media, o trascurabile

Vulnerabilità abbastanza significativa (valore 3):
I soggetti obbligati evidenziano mediamente un
quadro organizzativo connotato da carenze
abbastanza significative e una esposizione ai rischi di
riciclaggio rilevante.

Vulnerabilità molto significativa (valore 4):

I soggetti obbligati evidenziano un quadro organizzativo connotato da carenze molto significative cui si associa una esposizione ai rischi di riciclaggio rilevante o elevata.

3 – DETERMINAZIONE RISCHIO RESIDUO

OTTENUTO ATTRAVERSO LA COMBINAZIONE

TRA

- IL VALORE MEDIO DEL RISCHIO INERENTE - CON INCIDENZA AL 40%

ED

- IL VALORE MEDIO DELLA VULNERABILITA' - CON INCIDENZA AL 60%

Il livello di rischio residuo è determinato dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di vulnerabilità, con una maggiore incidenza del livello di vulnerabilità rispetto al livello di rischio inerente nella misura che segue

40 % Rischio Inerente

60 % Vulnerabilità

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	x	40%	=	0,00
LIVELLO DI VULNERABILITA'	0,00	x	60%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO PONDERATO				=	0,00

REGOLA TECNICA N° 1 - AUTOVALUTAZIONE RISCHIO - ART. 15 - 6 -

RISCHIO INERENTE 40%	Molto significativa	2,20	2,80	3,40	4
	Abbastanza significativa	1,80	2,40	3	3,60
	Poco significativa	1,40	2	2,60	3,20
	Non significativa	1	1,60	2,20	2,80

Non
significativa

Poco
significativa

Abbastanza
significativa

Molto
significativa

VULNERABILITA' 60%

Una volta determinato il livello di **Rischio Residuo**,
l' art.16 del Decreto 231/2007,
richiede al professionista di
attivare azioni per la Gestione e la Mitigazione del
Rischio Residuo

Quanto più alto è il livello di rischio residuo tanto maggiore deve essere la frequenza degli interventi di verifica

Le azioni mitigatrici del rischio residuo sono determinate dal singolo professionista ovvero, ove se nominata, dalla funzione antiriciclaggio

Incaricato delle verifiche è invece il responsabile della funzione antiriciclaggio ovvero il revisore indipendente, se previsti in base ai parametri dimensionali ;

In mancanza di questi organismi, la verifica è a carico del singolo professionista.



Ai fini della istituzione delle funzioni antiriciclaggio, (art 16. 2) rilevano le dimensioni della struttura ed, in particolare, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) :




Per 1 o più professionisti che codividono lo stesso studio
in maniera autonoma (una sede o più),

Non occorre introdurre la funzione antiriciclaggio

**Le azioni mitigatrici del Rischio residuo sono
determinate dal singolo professionista**



PARAMETRI DIMENSIONALI PER ATTIVARE LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO






ISTITUZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO - 2

Per 2 o più professionisti
nello stesso studio (una sede o più),
occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e
nominare il responsabile della funzione
antiriciclaggio



PARAMETRI DIMENSIONALI PER ATTIVARE LA FUNZIONE ED IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO





Per più di 30 professionisti e più di 30 dipendenti/collaboratori nello stesso studio (una sede o più),
occorre

- *introdurre la funzione antiriciclaggio*
- *nominare il responsabile della funzione antiriciclaggio*
- *introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo.*

PARAMETRI DIMENSIONALI PER ATTIVARE LA FUNZIONE , IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO ED IL REVISORE INDIPENDENTE

UNA O PIU' SEDI



PIU' DI 30 PROFESSIONISTI NELLO STESSO STUDIO



PIU' DI 30 DIPENDENTI/COLLABORATORI



FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

SI

RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

SI

REVISORE INDIPENDENTE

SI



RIEPILOGO PARAMETRI DIMENSIONALI

NUMERO SEDI	NUMERO PROFESS/STI	NUMERO DIPENDENTI COLLABORATORI	FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO REVISORE INDIPENDENTE	PROGRAMMI DI FORMAZIONE PERMANENTI	PROTEZIONE DATI PERSONALI	VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO
1 o +	1	0	FUNZIONE NO RESPONSABILE NO REVISORE IND. NO	SI	SI	SI
1 o +	2 - 30	1 - 30	FUNZIONE SI RESPONSABILE SI REVISORE IND. NO	SI	SI	SI
1 o +	+ 30	+ 30	FUNZIONE SI RESPONSABILE SI REVISORE IND. SI	SI	SI	SI

La prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova.

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con cadenza triennale, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere conservata e messa a disposizione delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione

I settori dove il professionista deve intervenire per gestire e mitigare il rischio, sono i seguenti :

<u>FORMAZIONE</u>	Collaboratori e Dipendenti
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Adeguate Verifica
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	Conservazione
<u>ORGANIZZAZIONE</u>	SOS e Violazione del Contante

**REGOLA TECNICA N° 2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER
PER L'ADEGUATA VERIFICA
ART. 17 – D.LGS. 231/2007**

Affinché l'adeguata verifica possa essere svolta in coerenza con l'approccio basato sul rischio, è necessario che il professionista, giunga alla determinazione del profilo di rischio del cliente.

Il processo di profilatura della clientela in particolare, passa attraverso la valutazione di informazioni sia soggettive, ovvero relative al cliente, sia oggettive, ovvero relative al rapporto professionale continuativo od occasionale.

I - VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE

II - VALORIZZAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

III - DETERMINAZIONE RISCHIO EFFETTIVO

IV – ATTIVAZIONE ADEGUATA VERIFICA

VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE - 1

Per **rischio inerente** si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, **in termini oggettivi ed astratti**

VALORIZZAZIONE RISCHIO INERENTE - 2

Mappatura e classificazione delle prestazioni professionali, effettuate dal CNDCEC **in termini oggettivi ed astratti** ed elencate in due distinte tabelle :

TABELLA 1

LE ATTIVITA' IL CUI RISCHIO INERENTE E' RISULTATO, TEORICAMENTE, **NON SIGNIFICATIVO**

TABELLA 2

LE ALTRE ATTIVITÀ CON RISCHIO INERENTE **POCO SIGNIFICATIVO, ABBASTANZA SIGNIFICATIVO E MOLTO SIGNIFICATIVO**

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

- 1. Collegio sindacale**
- 2. Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali**
- 3. Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, con inoltro a ministeri e Agenzie**
- 4. Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate**
- 5. Incarico di curatore, commissario giudiziale e Commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative**

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

- 6. Liquidatore di società nominato dal tribunale (*ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.*)**
- 7. Attività degli amministratori giudiziari *ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14***
- 8. Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie**
- 9. Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale(art. 225 c.p.p.)**
- 10. Amministratore giudiziario (*ex art. 2409 c.c.*)**

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

- 11. Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80**
- 12. Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art.560, art. 676 c.p.c.)**
- 13. Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)**
- 14. Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012**

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

- 15. Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza**
- 16. Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza**
- 17. Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web**
- 18. Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati**
- 19. Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati**

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

20. Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.

21. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale

22. Componente di organismo di vigilanza *ex d.lgs.231/2001*

TABELLA 1: PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO

- 23. Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)**
- 24. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)**

TABELLA 2 : PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO

- 1 Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni;**
- 3 Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria;**
- 8 Consulenza contrattuale;**
- 11 Custodia e conservazione di beni e aziende**

TABELLA 2 : PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

- 2. Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe**
- 4. Assistenza per richiesta finanziamenti5 Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica)**
- 5. Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica**
- 6. Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici**
- 7. Consulenza aziendale**
- 9. Consulenza economico-finanziaria**

TABELLA 2 : PRESTAZIONI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

- 10 Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe**
- 13. Tenuta della contabilità**
- 14. Redazione di bilanci**
- 15. Revisione legale dei conti**
- 16. Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti**

12. Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO

Il professionista deve valutare il rischio specifico di riciclaggio con riferimento al cliente TABELLA "A" e alla prestazione professionale concretamente resa TABELLA " B " (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/07 :

Per "**rischio specifico**" si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista a favore del cliente richiedente una prestazione, considerato in termini concreti e reali.

1

Tab. A - VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO RISPETTO AL CLIENTE

- Natura giuridica
- Prevalente attività svolta
- Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico
- Area geografica di residenza del cliente

Tab. A – NATURA GIURIDICA

- **Alla complessità crescente della struttura organizzativa del cliente individuata nel modello corrisponde una crescita del livello di rischio di riciclaggio e quindi va assegnato un punteggio crescente**

Tab. A – NATURA GIURIDICA - ASPETTI DA VALUTARE - 1 -

- CONGRUITA' della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni
- Articolazione giuridica, complessa e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta
- Partecipazione di persone politicamente esposte (Cliente, esecutore, titolare effettivo)

Tab. A – NATURA GIURIDICA - ASPETTI DA VALUTARE - 1 -

- CONGRUITA' della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni
- Articolazione giuridica, complessa e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta
- Partecipazione di persone politicamente esposte (Cliente, esecutore, titolare effettivo)

Tab. A – NATURA GIURIDICA - ASPETTI DA VALUTARE - 2 -

- **Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativo**
- **Processi penali o indagini in corso**
- **Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio**
- **Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo**

Tab. A – PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA DAL CLIENTE

L'attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati. Possono indicare un rischio di riciclaggio più elevato del normale le seguenti circostanze:

- Effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell'impresa del cliente (ad es. n° dei dipendenti rispetto alle dimensioni e natura della società, ecc.);
- Clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad alto rischio di riciclaggio (società che effettuano un elevato livello di transazioni in contanti ovvero :
 - che investono in immobili a prezzi minori/maggiori rispetto alla norma o
 - che effettuano pagamenti internazionali senza giustificazione economica, ecc.)

Tab. A – PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA - ASPETTI DA VALUTARE

- Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale che nazionali
- Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta
- Conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo

Tab. A – COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE

- **Mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si ritengono normali;**
- **Frequente modificazione della struttura giuridica del cliente (modificazione della denominazione, trasferimenti di partecipazioni, ecc.);**
- **Ingiustificata complessità della struttura del cliente;**
- **Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo;**
- **Cambiamenti ingiustificati nella titolarità.**

Tab. A – COMPORTAMENTO TENUTO DAL CLIENTE - ASPETTI DA VALUTARE -

- **Presenza Fisica del Cliente**
- **Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito**
- **Comportamento del Cliente al momento del conferimento dell'incarico**
- **Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo**

Tab. A – AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE - - ASPETTI DA VALUTARE -1 -

- **Residenza/localizzazione in comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante**
- **Residenza in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità**
- **Residenza in paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione**
- **Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose**

Tab. A – AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE - ASPETTI DA VALUTARE -2-

- **Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito**
- **Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali**
- **Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista**

2

Tab. B - VALORIZZAZIONE RISCHIO SPECIFICO RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

- **Tipologia**
- **Modalità di svolgimento**
- **Ammontare dell'operazione**
- **Frequenza e volume delle operazioni**
- **Durata della prestazione professionale**
- **Ragionevolezza**
- **Area geografica di destinazione**

3

CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO

Tab. A – LIVELLO MEDIO DI RISCHIO SPECIFICO - RISPETTO AL CLIENTE

+

Tab. B – LIVELLO MEDIO DI RISCHIO SPECIFICO - RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

=

RISCHIO SPECIFICO

4

Il livello di rischio effettivo è determinato dalla **interrelazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico**, con una maggiore incidenza del livello di rischio specifico rispetto al livello di rischio inerente nella misura che segue

30% Rischio Inerente

70% Rischio Specifico

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	0,00	X	30%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO SPECIFICO	0,00	X	70%	=	0,00
LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PONDERATO				=	0,00

5

RISCHIO INERENTE 30%	Molto significativa	1,90	2,60	3,30	4
	Abbastanza significativa	1,60	2,30	3	3,70
	Poco significativa	1,30	2	2,70	3,40
	Non significativa	1	1,70	2,40	3,10

Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
-------------------	--------------------	--------------------------	---------------------

RISCHIO SPECIFICO 70%

Misure di adeguata verifica

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
1 - non significativo (fuori dai casi di cui alla Tabella 1)	Semplificate
2 - poco significativo	Semplificate
3 - abbastanza significativo	Ordinarie
4 - molto significativo	Rafforzate

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

SEGNALAZIONE ALL' UIF
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

D.LGS 231/2007

L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF,
grava sui destinatari della normativa ogni qualvolta
" sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo "

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Viene ribadito che quando il professionista ha il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile“, deve fare la Segnalazione all’UIF

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Il sospetto è desunto dagli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti "nell'ambito dell'attività svolta" ovvero "a seguito del conferimento di un incarico".

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 1 -

Le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale **INFOSTAT-UIF**

- (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 2 -

Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente **nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF** mediante l'invio del “ **Modulo di adesione** ” disponibile all'indirizzo

- <https://infostat-uif.bancaditalia.it>

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 3 -

- **A ciascun segnalante sarà assegnato un “codice segnalante”** che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l’Unità.
- Le abilitazioni per l’accesso al portale saranno rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della conferma di registrazione inoltrata tramite PEC all’ UIF .
- **uif@pec.bancaditalia.it**

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 4 -

- A partire da maggio 2017 è on line il software messo a punto dal CNDCEC per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Il software AS-SOS, **AL MOMENTO NON DISPONIBILE** sul nostro sito www.commercialisti.it, è in grado di assicurare la ricezione di segnalazioni in forma anonima

il software consentirà di criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al CNDCEC di caricare il file contenente la segnalazione nella piattaforma predisposta dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

**L'Unità di Informazione Finanziaria trasmetterà al
CNDCEC una ricevuta di accettazione o scarto, in
formato PDF, contenente il protocollo rilasciato da UIF
e l'ID univoco della segnalazione.**

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 7 -

La ricevuta, inoltrata automaticamente dal sistema di messaggistica della procedura ad una casella di posta elettronica all'uopo predisposta dal CNDCEC, consente al software di associare all'ID univoco della segnalazione il protocollo comunicato da UIF, cui fa riferimento per le eventuali comunicazioni successive per eventuali integrazioni e/o seguiti).

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE - 8 -

- Il Consiglio Nazionale ha così raggiunto lo scopo di fornire agli iscritti uno strumento telematico di immediato accesso e di agevole utilizzo, dotato di adeguati livelli di sicurezza, in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento


OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

COMUNICAZIONE AL MEF
DELLE VIOLAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

COMUNICAZIONE AL MEF - ART. 51

Stesso comportamento della Segnalazione all UIF è posto a carico dei Professionisti l'obbligo di Comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del contante (art. 51 d.lgs. 231/2007) che in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività abbiano notizia di infrazioni all'art. 49 del Decreto, che disciplina le modalità di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

FLUSSO DELLA COMUNICAZIONE AL MEF art. 51



GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE – 1 -

- Il 19 aprile 2018 è stato creato dalla Ragioneria Generale dello Stato o il canale elettronico denominato **SIAR (Segnalazioni Infrazioni Antiriciclaggio)** per consentire una gestione moderna e veloce delle comunicazioni di infrazioni Antiriciclaggio previste dall'art 51
- *Il canale è utilizzabile da parte di tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio .*
- **Gli allegati tecnici e la documentazione di supporto sono pubblicati nel sito del MEF**
- **<https://siar.mef.gov.it/public/docsite/ManualeSIAR.pdf>**

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - 2 -

Le comunicazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale (<https://siar.mef.gov.it>)

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - 3 -

- Per accedere ai servizi disponibili sul portale, **i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente mediante l'invio del "Modulo di adesione" disponibile all'indirizzo <https://siar.mef.gov.it>**
- **Utilizzando uno dei due percorsi:**
 - **>Servizi Ragionerie Territoriali >RGS sul territorio >SIAR**
 - **>Attività istituzionali >Vigilanza e Controllo di Finanza pubblica >SIAR**

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - 4 -

- Il modulo di adesione dovrà essere compilato e inoltrato tramite PEC secondo le modalità indicate nelle “Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione”, contenuto nella richiamata documentazione di supporto.
- A ciascun segnalante sarà assegnato un ID e password” che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della RGS e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con la RGS.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Caltanissetta

Grazie per l'attenzione